STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata

"ASIAGO HOCKEY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Art. 2 - SEDE

- 2.1) La società ha sede a Asiago (VI).
- 2.2) L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3 - OGGETTO

- **3.1)** La società sportiva dilettantistica entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con esclusione di qualsiasi attività il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge è senza fini di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività:
- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico dell'hockey su ghiaccio nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica, compresa la preparazione e la gestione di squadre di atleti che praticano lo sport dell'hockey su ghiaccio e del pattinaggio su ghiaccio, nonchè la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività in genere relative a detti sport con le finalità e con l'osservanza delle norme e direttive della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dei suoi organi;
- la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dell'hockey su ghiaccio;
- l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dell'hockey su ghiaccio;
- la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

In ogni caso la società non ha alcun fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette o differite.

- 3.2) La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI, delle federazioni nazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 3.3) Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
- 3.4) In particolare la società per se e per i propri soci:
- a) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG);
- b) s'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG);
- c) prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio della società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 3.5) La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 4 - DURATA

4.1) La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI Art. 5 - CAPITALE

- 5.1) Il capitale è fissato in euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.
- **5.2)** Il capitale sociale può essere **aumentato** a titolo oneroso o gratuito. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di opzione, che potrà essere esercitato nel rispetto delle norme inderogabili di legge. Tuttavia nella delibera di aumento di capitale è attribuita ai soci la facoltà di prevedere

espressamente che lo stesso possa essere attuato, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482 - ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non abbiano consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, a norma del successivo art. 14.

- 5.3) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
- 5.4) Il capitale può essere ridotto nei limiti e con le modalità di legge. In caso di riduzione del capitale per perdite, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci, può essere ridotto il termine di otto giorni per il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, ovvero può esserne totalmente omesso il deposito. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6 - FINANZIAMENTI - VERSAMENTI DEI SOCI

- **6.1)** Nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti i soci potranno effettuare versamenti, sia in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, improduttivi d'interessi, salvo esplicita diversa determinazione.
- **6.2)** Il rimborso dei finanziamenti dei soci è disciplinato dall'art. 2467 c.c..

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - DOMICILIO SOCI

Art. 7 - PARTECIPAZIONI E DOMICILIO SOCI

- **7.1)** Le partecipazioni dei soci sono divise in quote ai sensi di legge.
- **7.2)** E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura **non proporzionale** ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati.
- 7.3) Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

- 8.1) TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI.
- 8.1.1) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi;

tuttavia agli altri soci, risultanti dal Registro delle Imprese o il cui titolo di acquisto della partecipazione sociale risulti depositato presso il Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 8.1.5)

- **8.1.2)** Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasferimento per atto tra vivi s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, e quindi, oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.
- 8.1.3) L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purché venga dimostrata, nel caso di reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria fino alla reintestazione.
- **8.1.4)** La prelazione opera qualunque sia il soggetto acquirente.
- **8.1.5)** Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- 8.1.5.1) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicherà a mezzo raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le sequenti modalità:
- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti),

della data fissata per il trasferimento;

- **8.1.5.2)** nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- **8.1.5.3)** se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- **8.1.5.4)** qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- **8.1.5.5)** il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- 8.1.5.6) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- 8.1.5.7) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonchè del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della

- società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;
- **8.1.5.8)** il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione ovvero la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali. Per la costituzione di diritti reali di garanzia con efficacia verso la società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci.
- **8.1.5.9)** nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;
- **8.1.5.10)** la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.2), sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, prima dell'atto di cessione.
- **8.1.6)** Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.
- 8.2) TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE.
- **8.2.1)** In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci, entro i sessanta giorni dal giorno in cui viene comunicata alla società la morte del soci, **debbono decidere** se:
- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, secondo quando dagli stessi eventualmente convenuto a titolo di divisione ereditaria);
- sciogliere la società.
- **8.2.2)** In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 14.4; anche per le modalità della liquidazione della quota si applica la disposizione di cui al successivo art. 14.4, con la precisazione che il pagamento dovrà avvenire entro centottanta giorni dal decesso.
- 8.2.3) Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione

della partecipazione del socio defunto o sullo scioglimento della società potranno essere assunte dai soci mediante delibera assembleare con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, senza tenere conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

8.2.4) In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

TITOLO IV

DECISIONE DEI SOCI

ART. 9

- **9.1.1)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
- 9.1.2) Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che siano riservate alla competenza dei soci dal presente statuto o da norme inderogabili di legge.
- **9.2.1)** Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare (e quindi con metodo collegiale) ovvero, salvo quanto previsto al successivo punto 9.2.3), mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.
- **9.2.2)** Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo **voto** vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto previsto al precedente art. 7.2).
- 9.2.3) Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni del presente statuto oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano

almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

- 9.3) Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato da quanto segue e dalla legge. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, (nel caso di trasmissione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Registro delle Imprese. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.
- **9.4.1) L'assemblea** deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 9.4.2) L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime

maggioranze previste per la prima convocazione; in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

- 9.4.3) L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (in caso di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti); in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea può nominare un segretario, anche non socio. Nei casi richiesti dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, decretare l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- **9.4.4)** E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
- 9.4.5) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese o il cui titolo di acquisto della partecipazione sociale risulti depositato presso il Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società e potrà essere conferita anche a non soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
- 9.4.6) L'assemblea, qualunque sia il capitale sociale rappresentato, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle deliberazioni aventi per oggetto la modifica del presente statuto o la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368 comma terzo del cod. civ..

9.4.7) Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da **verbale** sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi richiesti dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 10. - DISPOSIZIONI GENERALI

- 10.1.1) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da più membri,
 da due a undici, secondo quanto determinato dai soci in occasione della nomina;
- L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunti da organi sportivi federali.
- Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ., nonché coloro che ricoprono cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero che nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi o che siano stati assoggetta da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Gli amministratori sono soggetti al <u>divieto di concorrenza</u> di cui all'art. 2390 del cod. civ., salvo autorizzazione dei soci.
- 10.1.2) L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca

o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avvenga senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

- 10.1.3) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. Con precisazione che è riservata all'assemblea dei soci, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2361 del cod. Civ..
- 10.1.4) In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetterà al presidente del consiglio di amministrazione o, eventualmente, agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. Nel caso di nomina dell'amministratore unico questi avrà la rappresentanza generale della società, senza alcuna limitazione.

La rappresentanza sociale, nei limiti di legge, spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

10.1.5) Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere

assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

10.2) Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

- 10.3.1) Qualora la società sia amministrata da più persone [senza espressa attribuzione di poteri come sopra al punto 10.2)] queste costituiscono il consiglio di amministrazione; questo elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina. Nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, le sue decisioni potranno essere adottate, oltre che con il metodo collegiale, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- 10.3.2) Qualora le decisioni vengano adottate mediante deliberazione collegiale, il consiglio di amministrazione:
- viene convocato dal presidente, almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante avviso spedito con lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica o telegramma), nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia;
- le sue adunanze e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati;
- è possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle medesime condizioni previste al precedente art. 9.4.4);
- delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica;
- il voto non può essere dato per rappresentanza;

- le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
- 10.3.3) Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.
- 10.4.1) Qualora le decisioni vengano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto trova applicazione quanto previsto al punto 9.3).
- 10.4.2) La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo; con la precisazione che questo, salvo il caso in cui sia in carica un amministratore unico, decide sempre (e quindi anche in caso di amministrazione congiunta o disgiunta) con il metodo collegiale e quindi con le modalità previste al punto 10.3.2).
- 10.5) In caso di nomina di amministratore unico, questo svolge tutte le funzioni di gestione e di rappresentanza.

TITOLO VI

Art. 11 FORME DI CONTROLLO

- 11.1) Quale organo di controllo, i soci possono (con la precisazione di cui oltre al punto 11.2) nominare:
- il sindaco unico o il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 12;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 13).
- 11.2) La nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C..
- 11.3) Per quanto non previsto, si applicano le norme di legge e sono comunque fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO

12.1) L'organo di controllo (monocratico o collegiale) ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed inoltre esercita di norma la revisione legale dei conti; in relazione a ciò dovrà essere costituito nel rispetto della

legge. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

12.2) Nel caso di nomina facoltativa del collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci.

Art. 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 13.1) In alternativa all'organo di controllo la revisione legale dei conti della società può essere esercitato da un revisore avente i requisiti di legge, anche nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c., per il controllo legale dei conti.
- 13.2) Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci.
- 13.3) L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 13.4) Il revisore svolge le sue funzioni nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO VII

RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 14 - RECESSO

- 14.1) Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge ed, eventualmente, dal presente Statuto.
- 14.2) L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi sopra previsti, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'operazione che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso non risulta da iscrizione nel registro imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza e/o conoscibilità da parte del socio. Nell'ipotesi di recesso a causa della durata a tempo indeterminato della società, l'esercizio del diritto deve avvenire con un preavviso di almeno centottanta giorni.
- 14.3) Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se tempestivamente la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se delibera lo scioglimento della società.
- 14.4) I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore

di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale (nella cui circoscrizione si trova la sede sociale) su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere esequito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta dalla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO.

15.1) Può essere escluso il socio:

- che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c.;
- che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento;
- che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- che sia sottoposto a procedimento disciplinare dalla società o dalla federazione italiano Sport Ghiaccio (FISG);
- che, esercitando <u>un'attività concorrente</u> con quella della società e abusando dei diritti attribuiti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c., crei gravi danni alla società stessa.
- 15.2) L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
- 15.3) La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente

per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

15.4) Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 14) e dell'art. 2473 cod. civ., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO VIII

BILANCIO

Art. 16 ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE BILANCIO

- 16.1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 16.2) Il bilancio deve essere presentato ai soci in tempo utile affinchè gli stessi possano approvarlo con decisione, da adottarsi ai sensi del precedente art. 9), entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un maggior termine, non superiore però a centottanta giorni, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del cod. civ.. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 18

- 18.1) La società si scioglie per le **cause** previste dalla legge; inoltre la società può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, presa con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
- 18.2) Accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea deve essere convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'articolo 2487 cod. civ.. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..
- 18.3) La società può in ogni momento **revocare** lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

- 18.4) Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V del cod.civ..
- 18.5) In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'amministrazione della società nonché in casi di inosservanze ai sensi di legge, della giurisdizione sportiva o delle disposizioni del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano nonché delle federazioni nazionali (specialmente FISG), viene nominato un amministratore ad interim che amministra provvisoriamente fino alla nomina di un organo amministrativo funzionante o di un liquidatore.
- 18.6) Addivenendo in qualsiasi tempo e per le cause previste dalla legge o del presente statuto allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i relativi poteri.
- 18.7) In caso di liquidazione della società il patrimonio, dopo il rimborso ai soci del capitale sociale (al valore nominale), deve essere devoluto ad altra associazione o società sportiva non commerciale, altra ente non lucrativa o alla federazione nazionale ovvero al CONI.

TITOLO X

TITOLI DI DEBITO

Art. 19

- 19.1) La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
- 19.2) La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1) Qualsiasi controversia sull'interpretazione e

l'esecuzione del presente statuto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la società - escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso ed in particolare quelle in cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero - sarà sottoposta, ad un tentativo di conciliazione, nel rispetto delle norme di legge, da esperirsi presso l'apposito organo istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Vicenza. Qualora il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine, tutte le controversie di cui sopra saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico nominato, sentite le parti, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia dove ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitrato deve intendersi rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto, con applicazione, quindi, degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile. L'arbitro dovrà pronunciare il lodo entro centottanta giorni dall'accettazione della nomina.

20.2) Le modifiche del presente statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 21 RINVIO

Per tutto quanto non e espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 90 Legge 289/2002, del Codice Civile, regolamenti del CONI, degli enti promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali, nonché alle altre leggi vigore.